

REGOLAMENTO (CE) N. 2126/1999 DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 1999

che ripristina la riscossione dei dazi doganali normali applicabili a taluni tubi e profilati cavi, di ferro o di acciaio, originari delle repubbliche di Bosnia-Erzegovina e di Croazia, che beneficiano di un massimale tariffario previsto dal regolamento (CE) n. 70/97 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 70/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle repubbliche di Bosnia-Erzegovina e di Croazia e alle importazioni di vini originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Repubblica di Slovenia⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2863/98 del Consiglio⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) il regolamento (CE) n. 70/97 prevede agli articoli 1 e 4 che le merci elencate nei suoi allegati C, originari delle repubbliche di Bosnia-Erzegovina e di Croazia, beneficiano di un'esenzione dai dazi doganali nel quadro di massimali tariffari; che l'articolo 4, paragrafo 3, prevede che, non appena i massimali tariffari sono raggiunti, la Commissione può ripristinare, mediante regolamento e sino al termine dell'anno civile, la riscossione dei dazi doganali applicabili a paesi terzi alle importazioni dei prodotti interessati;
- (2) la sorveglianza comunitaria prevista dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 70/97 ha dimostrato che le importazioni preferenziali di merci nel quadro del

massimale tariffario di cui al numero d'ordine 01.0160 hanno sorpassato il suddetto massimale;

- (3) tale situazione può causare notevoli danni al relativo settore comunitario e che è dunque necessario che vengano ripristinati i dazi doganali normali per le repubbliche in questione;
- (4) quindi che, è opportuno ripristinare la riscossione dei dazi doganali normali per i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i prodotti elencati in allegato, originari delle repubbliche di Bosnia-Erzegovina e di Croazia, che beneficiano di un massimale tariffario previsto dal regolamento (CE) n. 70/97, la riscossione dei dazi doganali normali è ripristinata a decorrere dal 10 ottobre 1999 e fino al 31 dicembre 1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1999.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 16 del 18.1.1997, pag. 1.⁽²⁾ GU L 358 del 31.12.1998, pag. 85.